

Delibera n° 164

Estratto del processo verbale della seduta del
13 febbraio 2026

oggetto:

ACN 6 MARZO 2025. ART 5, COMMA 14. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE. INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART 8, C 2 DEL DLGS 30 DICEMBRE 1992, N 502 E SMI. ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*, che, all'articolo 8, comma 2, prevede che *“il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”*, tenuto conto dei principi ivi previsti;

Richiamata la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 che disciplina l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e, in particolare, l'articolo 3 che individua gli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che compongono il Servizio sanitario regionale (SSR);

Visto, altresì, l'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 164/CSR) avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'articolo 5, comma 6, laddove prevede che *“l'ipotesi di accordo collettivo è oggetto di intesa nella Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997”*;

Preso atto che, in data 6 marzo 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 6, dell'Accordo Stato regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 164/CSR), sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale. n. 65 del 19 marzo 2025, supplemento ordinario n. 7;

Dato atto che l'ACN:

- è stato sottoscritto dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private (Federfarma, Assofarm);
- ha una durata triennale ed è entrato in vigore in data 6 marzo 2025, ossia alla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo;
- disciplina il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private, aperte al pubblico nel territorio nazionale, definendo le disposizioni che regolano, fra l'altro, lo svolgimento delle attività delle farmacie, l'assistenza farmaceutica, la dispensazione dei farmaci nonché le attività della *“farmacia dei servizi”*;
- all'articolo 5, rubricato *“Commissione farmaceutica aziendale”* (CFA), istituisce, presso una o più Aziende, sulla base della programmazione regionale, la Commissione Farmaceutica, definendone la composizione e lo svolgimento dei lavori;

Preso atto che il medesimo articolo 5 dell'ACN stabilisce che la Commissione sia competente a pronunciarsi in merito alla irregolarità delle ricette, alle attività di dispensazione dei farmaci previste dall'ACN e ad esprimere il parere previsto dall'articolo 8, comma 6, del medesimo Accordo in materia di inadempimenti contrattuali, disciplinando, altresì, il procedimento relativo alle irregolarità delle ricette presentate e le determinazioni di competenza della CFA;

Considerato che i componenti effettivi e supplenti della Commissione in parola sono nominati con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria interessata e durano in carica per tutto il periodo di validità dell'ACN del 6 marzo 2025;

Preso atto degli atti deliberativi adottati dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione con i quali sono stati nominati i componenti effettivi e i supplenti delle rispettive CFA che rimarranno in carica per tutto il periodo di validità dell'ACN, con possibilità di essere sostituiti in ogni momento con atto deliberativo del Direttore Generale, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata della parte che li ha designati e, in particolare:

- del decreto del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) n. 699 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto *"Accordo Collettivo Nazionale 06/03/2025 per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni. Nomina dei Componenti della Commissione Farmaceutica Aziendale di cui all'art. 5"*;
- del decreto del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) n. 730 del 13 agosto 2025 avente ad oggetto *"Accordo Collettivo Nazionale 06.03.2025 per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni: individuazione dei componenti della Commissione Farmaceutica Aziendale di cui all'art. 5"*;
- del decreto del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) n. 526 del 26 giugno 2025 avente ad oggetto *"ricostituzione della Commissione Farmaceutica Aziendale di cui al titolo I, capo III, art. 5 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i."*;

Richiamati, in particolare:

- l'articolo 5, comma 14, dell'ACN ai sensi del quale *"per tutto quanto riguarda il funzionamento della Commissione, si rinvia ad apposito regolamento redatto sulla base dello schema tipo, integrabile a livello regionale, di cui all'Allegato 3"* del medesimo Accordo;
- l'allegato n. 3 dell'ACN recante lo schema tipo di regolamento di funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale che disciplina le funzioni di segreteria, i compiti e le riunioni dell'organo collegiale, nonché la forma e notifica delle decisioni della CFA;

Valutata la necessità di integrare a livello regionale lo schema tipo di cui all'allegato 3 dell'ACN, come previsto all'articolo 5, comma 14, dell'ACN come sopra richiamato, sulla cui base le Aziende sanitarie possono adottare un regolamento per il funzionamento della Commissione farmaceutica aziendale, al fine di assicurare uniformità, su tutto il territorio regionale, sia con riguardo al funzionamento della CFA, sia in merito al procedimento per addvenire alle determinazioni di competenza del medesimo organo collegiale, precisando i termini dell'iter di contestazione delle ricette di cui all'articolo 5, comma 13, dell'ACN e, in tal modo, superando eventuali situazioni di incertezza applicativa e a garanzia della correttezza del procedimento;

Considerato che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, al fine di condividere e analizzare una proposta di integrazione a livello regionale dello schema tipo di cui all'allegato 3 dell'ACN, previo confronto con le Aziende sanitarie, ha convocato un tavolo di lavoro con i delegati delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private e firmatarie dell'ACN del 6 marzo 2025, i cui lavori si sono conclusi in data 15 gennaio 2026 con l'approvazione, all'unanimità, del documento denominato *"Funzionamento della commissione farmaceutica aziendale. Integrazioni allo schema tipo di cui all'allegato 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i."*;

Ritenuto, pertanto, di adottare, il documento *"Funzionamento della commissione farmaceutica aziendale. Integrazioni allo schema tipo di cui all'allegato 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i."*, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità può fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione del predetto documento da parte delle Aziende sanitarie regionali;

Considerato necessario che le Aziende sanitarie della Regione recepiscano con proprio atto i contenuti del presente provvedimento e procedano agli adempimenti secondo quanto indicato dal documento sopra richiamato e dalle eventuali e successive indicazioni operative che saranno fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. del 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;
- la D.G.R. 19.6.2020, n. 893 avente ad oggetto "*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali*" e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di adottare il documento denominato "*Funzionamento della commissione farmaceutica aziendale. Integrazioni allo schema tipo di cui all'allegato 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.*", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Le Aziende sanitarie della Regione recepiscono con proprio atto i contenuti del presente provvedimento e procedono agli adempimenti secondo quanto indicato dal documento di cui al punto 1 e dalle eventuali e successive indicazioni operative che saranno fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE